

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3627 del 16/07/2018
Oggetto	SOSPENSIONE DEI PRELIEVI IDRICI DAI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL BACINO DEL FIUME RENO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3783 del 13/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI PRELIEVI IDRICI DAI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL BACINO DEL FIUME RENO

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s. m. e i.;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO che:

- il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV), fermo restando che per la sospensiva oggetto del presente provvedimento non può trovare in alcun modo applicazione quanto disposto dal comma 3 del citato art.30;
- ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33 il rispetto del DMV è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio, conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;
- anche ai titolari di autorizzazione provvisoria, e a coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del DMV costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

DATO ATTO che:

- l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV sono applicati entro il 31.12.2016;

- nell'Allegato D della D.G.R. n.2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologica-ambientale, fissando il valore del DMV di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;

- il Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;

- in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

RILEVATO che:

- in data 9/7/2018 l'Area Idrologia di ARPAE ha effettuato la misura di portata nei seguenti punti:

Bacino	Corso d'acqua	Teleidrometro	DMV estivo DGR_2067/15		Stato Attuale 09/07/2018
			Q [m3/s]	h (m.s.z.i)	DMV estivo DGR 2067/15
RENO	Reno	Casalecchio T.V	1.300	-0.65	-0.70
RENO	Idice	Castenaso	0.340	5.67	5.64
RENO	Idice	Pizzocalvo	0.180	0.02	0.00
RENO	Santerno	Borgo Tossignano	0.560	0.05	0.04
RENO	Santerno	Mordano	0.470	3.25	3.23
RENO	Santerno	Imola	0.570	0.25	0.21
RENO	Senio	Castel Bolognese	0.320	-0.22	-0.28
RENO	Sillaro	Sesto Imolese	0.160	7.05	7.05
RENO	Sillaro	Castel San Pietro	0.110	0.21	0.19
RENO	Savena	Loiano	0.170	0.10	0.05
RENO	Savena	Pianoro	0.220	0.01	-0.03

- le misurazioni effettuate dall' Area Idrologia di ARPAE riportate alla pagina WEB https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=4000, hanno evidenziato come alle sezioni monitorate il corpo idrico abbia portate di deflusso pari o inferiori al valore di DMV individuato nell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015 e conseguentemente nei Piani di Gestione distrettuali;

- le previsioni meteoclimatiche a medio periodo non individuano variazioni che possano apportare precipitazioni significative tali da modificare in modo sostanziale il regime di deflusso in atto;

RITENUTO che:

- sia necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale nel rispetto della pianificazione di settore;

- tali provvedimenti verranno revocati in forma espressa al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dall' Area Idrologia di ARPAE;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è Patrizia Vitali, Responsabile della SAC di Bologna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di disporre a far data da **lunedì 16 luglio 2018** la sospensione dei prelievi idrici dai corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del Fiume Reno come di seguito elencati:

- Samoggia, Lavino e loro affluenti;
- Reno a valle della Chiusa di Casalecchio;
- Reno nel tratto a monte di Porretta Terme e dai corsi d'acqua affluenti del fiume Reno nel bacino montano;
- Silla e affluenti;
- Vergatello e affluenti
- Savena, Quaderna, Gaiana, Zena e loro affluenti;
- Idice e affluenti
- Sillaro e affluenti
- Santerno e affluenti;
- Senio, Sintria e loro affluenti;

2. di stabilire che il divieto di cui al punto 1) ha efficacia per i titolari di autorizzazione provvisoria, di concessione di derivazione e per coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo nelle more della conclusione dell'iter istruttorio, ai sensi della normativa vigente;

3. di stabilire che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare alla SAC le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;

4. di permettere, qualora **a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV** di cui all'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo :

a) prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;

b) prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;

c) prelievi destinati alla sola irrigazione:

- delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
- delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
- colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

5. di precisare che, qualora la presente sospensiva interessi derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell'art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale;

6. di precisare che non sono soggetti alla presente sospensiva i prelievi per i quali con espresso atto regionale sono stati definiti valori di DMV, che vanno comunque rispettati, diversi da quelli dell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;

7. di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sia da considerarsi soggetto alle sanzioni previste dall'art.17 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e s.m. e i.;

8. di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento non consistente nel prelievo di risorsa, e specificamente la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo o la mancata comunicazione dell'impossibilità della rimozione, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o del titolo concessorio;

9. di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;

10. di rinviare ad apposito atto la revoca delle presenti disposizioni, qualora le condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consentano in modo stabile ovvero al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dall' Area Idrologia di ARPAE;

11. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio del bacino idrico del Fiume Reno, ai Gruppi Carabinieri Forestale e alla Polizia Provinciale territorialmente competenti, per l'affissione ai relativi Albi Pretori nonché alle Associazioni di categoria interessate, ai Consorzi di Bonifica ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);

12. di rendere noto che contro il presente provvedimento si potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla ricezione, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

IL DIRIGENTE
Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.